

Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia
REPERTORIO N.

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE
CICLABILI/FORESTALI E SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE
DEL MONTE FENERA.

CONTRATTO DI APPALTO

CIG:

L'anno _____ il giorno ___, del mese di _____
in _____, presso la sede
dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle
Sesia, davanti al sottoscritto _____, autorizzato
a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma
4, lett. c), del D.lgs. 267/2000 sono comparsi i
Signori:

_____ nato/a a _____, il
_____, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante,
che rappresenta nella sua qualità di _____
_____ di seguito denominato

"Amministrazione Aggiudicatrice".

Il/La Sig. _____, nato/a a _____, il
_____, residente a _____, in
Via _____, n. ___ nella sua qualità di
_____, dell'Impresa _____, con
sede legale in
_____, Via _____, n. ___,
C.F./P.IVA

_____, di seguito nel presente atto
denominato "Appaltatore";

PREMESSO

che con Determina ___ in data __, è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori sopra citati
nell'importo di euro 498.628,54 di cui euro 379.000,00
per lavori da appaltare così ripartiti:

importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso euro
374.000,00

importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta euro 5.000,00

che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23, e come da verbale di
gara in data _____, approvato dal Responsabile del

servizio con determinazione n.

_____ in data _____ è risultata aggiudicataria l'Impresa _____ che ha offerto un ribasso del ____% (_____.). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro _____, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 5.000,00; che in data _____ è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere; che in sede di offerta l'Appaltatore, avendo effettuato una presa visione dei luoghi e/o dei documenti di gara e relativi allegati, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 36/23, ha dichiarato di: Essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare ed altresì di possedere

l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori;
Aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non aver alcuna riserva in merito;

Aver preso compiuta visione della lettera di invito, di accettarla integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito;

Aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Disciplinare;

Avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della prestazione di servizio, rinunciando fin d'ora a

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; Aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo e della relativa viabilità d'accesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce
all'impresa

l'appalto dei LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI/FORESTALI E SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA"

L'Importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad euro _____ da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto, resterà fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento secondo le vigenti disposizioni, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti

alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.
Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 - Allegati al contratto

Sono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, oltre alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), anche la seguente documentazione:

Relazione tecnica, con crono programma operativo;
Elenco Prezzi Unitari (E.P.U.), Computo Metrico Estimativo (C.M.E.) e Quadro Economico (Q.E.);
Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 - Termini, penali e proroghe

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di centoottanta giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria delle penali sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo così come previste dal Capitolato speciale d'Appalto.

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del R.U.P., sentito il direttore dei lavori e l'organo di

collaudo, ove costituito.

La penale si applica anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può essere superiore al 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto stesso in pregiudizio dell'appaltatore.

I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 4 - Sospensioni o riprese dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Qualora insorgano circostanze che impediscano solo parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,

l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Per quanto non espressamente indicato occorrerà far riferimento all'art.121 del D.Lgs. 36/23.

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori

La Contabilità dei Lavori avverrà secondo quanto disposto nelle disposizioni contrattuali che seguono, e per quanto non espressamente previsto in base al disposto dell'art. 12 dell'All. II 14 D.lgs. 36/23.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita

dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. Il prezzo, invece, è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante, non soggetto di ribasso.

Le misurazioni ed i rilevamenti vengono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora, però, l'appaltatore rifiuti di essere presente alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori effettua le misure alla

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci stessi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o appuri che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Art. 6 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto dovranno essere autorizzate dal R.U.P.

Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di varianti ma nei termini previsti dall'art. 120 del D. Lgs 36/23.

Articolo 7 - Pagamenti in acconto e saldo - Interessi
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai

documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto in proporzione all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga l'importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.

I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro il termine di quarantacinque giorni, che decorrono dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è di trenta giorni, che decorrono dall'emissione del certificato stesso.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 gg. l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Al pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito che spetti all'impresa in virtù del presente

contratto, si procede dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs 36/23, dello stesso importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Contratto troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Il pagamento degli acconti e del saldo non costituisce accettazione, da parte della Stazione Appaltante,

delle opere pagate ai sensi del co. 2 dell'art.1666
del Codice civile.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato
od inesatto adempimento del contratto, è stata
costituita mediante _____n. _____
emessa da

_____ in data _____ per un importo di
euro _____

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 9 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione
L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117 comma 10 del D.lgs. n.

36/23 manlevando la stazione appaltante da ogni

responsabilità al riguardo, così costituita:

Sezione danni a cose: che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante da qualsiasi causa determinati con il danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all'importo del presente Contratto;

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori e il relativo massimale dovrà essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e un massimo di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00);

La polizza, rilasciata alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo delle disposizioni vigenti, cesserà di fornire copertura assicurativa dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 10 - Piano di sicurezza e di coordinamento -
Piano operativo di sicurezza

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento [quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81] ovvero il Piano di sicurezza Sostitutivo, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appaltatore, dichiara di aver depositato, ove previsto, presso la stazione appaltante:

il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza, qualora presente, nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 2, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.

Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore informa le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

Articolo 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 12 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 13 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 190 del D.lgs. n. 36/23.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 14 - domicilio, rappresentanza
dell'appaltatore, direzione del cantiere

L'appaltatore elegge domicilio presso gli uffici in _____ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

L'appaltatore qualora non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona dotata dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, richiesti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori

a norma del contratto. L'appaltatore resterà responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante potrà esigere l'immediato cambiamento del rappresentante dell'appaltatore, previa comunicazione debitamente motivata.

Articolo 15 - Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati dall'Amministrazione Aggiudicatrice mediante bonifico bancario o postale a seguito di emissione del mandato di pagamento nel rispetto della normativa vigente;

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica intestata a _____, "codice univoco ufficio" _____ e con liquidazione a 30 gg data fattura.

Articolo 16 - Anticipazione

Ai sensi dell'art.125 del D.lgs. n. 36/23, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto che verrà recuperata progressivamente in

occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € _____.

Articolo 17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche.

L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto e ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a cui è tenuto a pena di nullità.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Aggiudicatrice.

A tal fine, oltre al titolare/legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i soggetti qui indicati__

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente

bancario, dedicato alle commesse pubbliche, corrispondente al seguente codice IBAN: _____ Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'Amministrazione aggiudicatrice la quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 18 - Disposizioni Generali

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2023.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 19 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/23.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.

Lgs 36/23; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Verbania.

Articolo 20 - Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.lgs.

36/23, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Art. 21 - Regolare esecuzione dei lavori

L'Amministrazione aggiudicatrice sotterrà le attività di cui al presente Contratto a Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs 36/23 e di quanto in autorità al Direttore dei Lavori, All. II.14, al fine di verificare e

certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità delle prescrizioni contrattuali e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

L'attività di controllo propedeutica alla Certificazione di regolare esecuzione dei lavori comprende anche l'esame delle eventuali riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste

dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 22 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri che sono già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli che sono a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Si intendono in ogni caso comprese nei lavori e sono perciò a carico dell'appaltatore le spese relative: gestione del cantiere;

trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; attrezzi, opere provvisionali e quanto altro sia necessario per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino all'emissione del C.R.E.

vie di accesso al cantiere;

messa a disposizione di idoneo locale e delle attrezzature necessarie per la Direzione dei Lavori; passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento dei danni;

custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del C.R.E.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in relazione alle caratteristiche delle opere che devono essere eseguite.

L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tali soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri previsti dall'articolo seguente.

Articolo 23 - Spese e registrazione

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti tra cui imposte, tasse, registrazione, bolli, copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

Del presente contratto le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati ad I.V.A.

Ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art.1 - Oggetto e ammontare del contratto; Art.2 - Allegati al contratto; Art.3 - Termini, penali e proroghe; Art.4 - Sospensioni o riprese dei lavori; Art.5 - Contabilizzazione dei lavori; Art.6 -

Variazioni al progetto e al corrispettivo; Art.7 - Pagamenti in acconto e saldo - Interessi; Art.8 - Cauzione definitiva; Art.9 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione; Art.10 - Piano di sicurezza e di coordinamento - Piano operativo di sicurezza; Art.11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza; Art.12 - Adempimenti in materia antimafia; Art.13 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa; Art.14 - Domicilio, rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere; Art.15 - Modalità di pagamento; Art.16 - Anticipazione; Art.17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche.; Art.18 - Capitolato generale d'appalto; Art.19 - Controversie; Art.20 - Cessione del contratto - Subappalto; Art. 21 - Regolare esecuzione e Collaudo. Art.22 - Oneri a carico dell'appaltatore; Art.23 - Spese e registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per l'Appaltatore

